

Novità pensioni: flessibilità in uscita e cumulo dei periodi contributivi

Il tema della flessibilità dell'uscita dal mondo del lavoro è sempre più al centro del dibattito tra parti sociali e governo ma soprattutto tra i lavoratori che hanno visto negli ultimi anni progressivamente allontanarsi il traguardo della pensione per gli effetti delle riforme del sistema pensionistico che si sono susseguite.

Nello scorso numero della Newsletter avevamo anticipato l'importante novità dell'avvio del part-time agevolato per i dipendenti del settore privato entrato in vigore lo scorso 1 giugno.

Oggi ci soffermiamo su altre novità, inserite nella Legge di Bilancio approvata a dicembre, che potranno determinare già da quest'anno sostanziali modifiche ai criteri di accesso alla pensione.

Due misure oggetto del verbale di accordo siglato da sindacati e governo lo scorso 28 settembre ed inserite nella Legge di Bilancio 2017 sono APE (Anticipo Pensionistico) e RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), forme di flessibilità che possono riguardare da vicino anche i lavoratori del mondo bancario e che prenderanno avvio a partire dal prossimo 1 maggio. La volontarietà della scelta è la caratteristica che lega tutte queste nuove forme di flessibilità: è infatti il lavoratore che decide se usufruirne o meno.

Vediamo in che cosa consistono:

- **APE**

Si tratta della possibilità, per dipendenti pubblici, privati e autonomi, di ricevere, già al compimento dei 63 anni - fino a 3 anni e 7 mesi prima, quindi, del raggiungimento dei requisiti minimi oggi previsti per la maturazione del diritto alla pensione - un trattamento economico pari al 95% della pensione maturata. Nella sostanza si tratta di un prestito erogato mensilmente, su input dell'INPS, da una banca al pensionando per l'intera durata dell'anticipo e fino al momento del raggiungimento dei requisiti standard per la pensione. Dal momento del pensionamento vero e proprio, poi, inizia la fase di rimborso del prestito, sempre in rate mensili, per i successivi venti anni.

Avere la possibilità di lavorare qualche anno in meno comporterà necessariamente, quindi, dei costi che si sostanziano in una decurtazione della pensione che durerà 20 anni e che sarà più o meno consistente a seconda degli anni di anticipo per i quali il lavoratore opterà. Un fattore importante è quello che prevede che, in caso di decesso del pensionato prima della restituzione totale del debito, tale debito non si trasferisce agli eredi ma viene estinto da forme di assicurazione previste nel pacchetto complessivo.

L'onerosità dell'APE verrà meno nella cosiddetta "APE social", per la quale sono allo studio interventi per definirne più puntualmente i perimetri, che riguarda alcuni casi specifici come quelli dei lavoratori precoci o disabili, quelli che hanno svolto lavori gravosi o pericolosi, lavoratori forzatamente disoccupati o che si trovano in aziende che hanno dichiarato lo stato di crisi o di ristrutturazione o, ancora, di lavoratori la cui pensione non raggiunge una determinata soglia di importo che è ancora da determinare.

- **RITA**

La nuova possibilità, approvata nel corpo della Legge di Bilancio viene riservata ai lavoratori che aderiscono a forme di previdenza complementare quali i fondi

pensione e ai quali mancano, esattamente come per l'APE, fino a 3 anni e 7 mesi per la maturazione del diritto alla pensione.

Si tratta della possibilità di accedere in via anticipata alla rendita pensionistica derivante dai versamenti effettuati al proprio fondo pensione durante la vita lavorativa. Attraverso la RITA, abbinata o meno al prestito previdenziale legato all'APE, il lavoratore pensionando può costruirsi una soluzione su misura ed anticipare l'uscita dal lavoro in attesa della vera e propria pensione.

Va ricordato che il trattamento fiscale delle rendite erogate dai fondi pensione già oggi è decisamente più favorevole rispetto a quello previsto in caso di riscatto o di liquidazione in un'unica soluzione dell'importo maturato. Tale trattamento favorevole varrà anche per RITA e questo è un aspetto molto importante da considerare nel momento in cui si dovrà valutare la possibilità di aderire a questa forma di flessibilità.

Altro punto oggetto dell'accordo del 28 settembre è quello che riguarda il **cumulo gratuito** dei contributi previdenziali maturati in tempi diversi in gestioni pensionistiche diverse (ad es.: lavoratori dipendenti, gestione separata INPS per i lavoratori autonomi, ex INPDAP, ex ENPALS ecc.).

L'istituto del cumulo esiste già ma, con le novità introdotte nella Legge di Bilancio, viene estesa la gratuità di tale cumulo anche ai fini del conseguimento della pensione anticipata (fino ad oggi la gratuità del cumulo era garantita esclusivamente ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia o di inabilità) e anche nel caso in cui il lavoratore abbia già maturato un autonomo diritto alla pensione in una delle gestioni pensionistiche a cui ha contribuito.